

TRIBUNALE DI MODENA

RICORSO EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel procedimento di VG Tribunale di Modena

OCC: Dott.ssa Caterina Zironi

La signora **Lucrezia Centonze**, C.F. CNTLRZ69A70E514G, nata a Legnano (MI), in data 30 gennaio 1969, e residente in *omissis*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Nicola Soldati – C.F. SLDNCL67L25F257C (telefax 059/4394063 – email avvnicolasoldati@cnfpec.it) del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in 41124 Modena (MO), Via Mario Vellani Marchi, n. 20, giusta procura in calce al presente ricorso, più avanti per brevità indicata come ricorrente

PREMESSO

- che la ricorrente, *omissis*, ha presentato in data 12 aprile 2016 istanza per la nomina di un organismo di composizione della crisi (di seguito anche solo “OCC”) versando in situazione di sovraindebitamento (**doc.1**);

- che, il Tribunale di Modena, nella persona del Presidente Dott. Vittorio Zanichelli, con decreto del 3 maggio 2016, R.G. 1401/2016 ha nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Caterina Zironi, (**doc. 2**);

omissis

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012 e

succ mod., ed in considerazione della relazione del professionista, che si allega, (**doc. 4**) nella quale viene rilevata l'attendibilità e la realizzabilità di quanto proposto, la ricorrente signora Lucrezia Centonze, come sopra, rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio

VOGLIA

- emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento ed in particolare;

- disporre la nomina di un liquidatore, opportunamente nella persona del già nominato gestore della crisi Dott.ssa Caterina Zironi;

- determinare la somma annuale non compresa nel procedimento di liquidazione *ex art. 14 ter* comma 6, della Legge 3/2012 secondo la prassi del Tribunale;

- disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, della Legge 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione cautelari ed esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto.

- disporre la trascrizione del decreto nei competenti registri;

- fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione

ai fini dell'art. 14 *undecies* e 14 *terdecies* della Legge 3/2012.

Con preghiera di convocare il ricorrente, personalmente e/o il sottoscritto avvocato qualora il Tribunale intendesse suggerire modifiche alla domanda presentata.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Istanza accesso procedura di sovraindebitamento;
2. Decreto nomina Gestore Crisi;

omissis

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Modena, 9 giugno 2020

Prof. Avv. Nicola Soldati